

ALLEGATO 3**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI (DANNI E VITA NON IBIPs)**

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati della persona fisica:		
DATI ANAGRAFICI		
Qualifica: ☐ <i>Addetto all'interno dei locali</i> ☐ <i>Dipendente (iscritto Sez. E del RUI)</i> ☐ <i>Collaboratore (iscritto Sez. E del RUI)</i> ☐ <i>Dipendente Agente (iscritto Sez. A del RUI)</i>		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
RECAPITI TELEFONICI		E-MAIL (OVE PRESENTE)
PEC (OVE PRESENTE)		SITO INTERNET (OVE PRESENTE)
Dati dell'intermediario iscritto nella Sezione "D" del RUI, per il quale viene svolta l'attività:		
RAGIONE SOCIALE: Banca della Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: D000027150	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: D	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 01/02/2007
SEDE LEGALE: Via XXV Aprile 16/18 – 23814 Cremona (LC)		
RECAPITI TELEFONICI: 0341/996335		E-MAIL: servizio.clienti@valsassina.bcc.it
PEC: 08515.bcc@actaliscertymail.it		SITO INTERNET: www.bancavalsassina.bcc.it

Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta:

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

La distribuzione relativamente a questa proposta/contratto è svolta per conto di:

BCC Assicurazioni SpA

Il contratto è distribuito sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con:

Accordo di collaborazione orizzontale con:		
RAGIONE SOCIALE INTERMEDIARIO ISCRITTO IN SEZIONE "A": BCC Servizi Assicurativi S.r.l.		
NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: A000012622	SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI: A	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI: 01/02/2007
SEDE LEGALE: Via Carlo Esterle, 9/11 – 20132 Milano (MI)		
RECAPITI TELEFONICI: 02/70123413		E-MAIL: info@bccserviziassicurativi.bcc.it
PEC: operation.bccserviziassicurativi@actaliscertymail.it		SITO INTERNET: www.bccserviziassicurativi.it
Attività svolta dall'intermediario, EMITTENTE: contatto con l'Impresa		
Attività svolta dalla BANCA, PROPONENTE: contatto con il cliente		

SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La BCC Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa ed i soggetti che operano per la stessa non sono detentori di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di BCC Valsassina Credito Cooperativo – Società cooperativa.
La Banca ha un accordo di distribuzione con altro Intermediario BCC Servizi Assicurativi . Quest'ultimo ed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Intermediario BCC Servizi Assicurativi .
La Banca e BCC Servizi Assicurativi S.r.l. sono soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.a. la quale ha in essere relazioni commerciali e detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Assicurazioni S.p.a. e superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto di BCC Vita Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.a..

SEZIONE IV: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Nello svolgimento dell'attività di distribuzione, l'intermediario non presta alcuna attività di consulenza prima della conclusione del contratto né fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 e 4, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

La Banca non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale e svolge la propria attività di distribuzione assicurativa nel quadro degli accordi di *partnership* definiti dal Gruppo ICCREA con le imprese di assicurazione BCC Assicurazioni S.p.A. e BCC Vita S.p.A. che prevedono, tra l'altro, per quanto attiene ai prodotti assicurativi vita, un regime di esclusiva in favore di BCC Vita S.p.A..

L'attività di distribuzione assicurativa è svolta dalla Banca in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e *senza fornire una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale*.

L'elenco delle imprese con cui l'intermediario ha in essere rapporti di affari è disponibile nei locali della filiale o nel sito della banca. Il cliente ha la facoltà di chiederne la consegna o trasmissione.

Nell'ambito dell'attività di distribuzione sono adottati presidi idonei ad identificare i conflitti di interesse e misure ragionevoli volte ad evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

SEZIONE V - Informazioni relative alle remunerazioni

PER LE POLIZZE NON ABBINATE A MUTUI/FINANZIAMENTI

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo. Inoltre, la Banca, anche in virtù di rapporti di Gruppo, potrebbe percepire eventuali benefici economici e non, riconosciuti al raggiungimento di determinati obiettivi. Tali eventuali benefici possono essere anche non direttamente correlati alla distribuzione del presente contratto ma all'attività di distribuzione assicurativa complessivamente svolta.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

OPPURE PER LE POLIZZE ABBINATE A MUTUI/FINANZIAMENTI

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo. Inoltre, la Banca, anche in virtù di rapporti di Gruppo, potrebbe percepire eventuali benefici economici e non, riconosciuti al raggiungimento di determinati obiettivi. Tali eventuali benefici possono essere anche non direttamente correlati alla distribuzione del presente contratto ma all'attività di distribuzione assicurativa complessivamente svolta.

Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti l'informazione relativa alla provvigione percepita e all'ammontare della provvigione pagata dall'impresa di Assicurazione, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo, è contenuta all'interno del documento consegnato in fase precontrattuale al richiedente mutuo / finanziamento (ad es. preventivo di polizza), sottoscritto dal Cliente e conservato dalla Banca.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

SOLO PER LE POLIZZE R.C. AUTO:

Per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, la misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese di Assicurazione con cui la Banca ha Accordi di distribuzione è di seguito riportata, come indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 - di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private - che disciplina la

trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti:

Imprese di assicurazione mandanti e livelli provvigionali percepiti sul premio R.C. Auto									
SETTORE	I, II	III	IV	IV	V	VI	VII	VIII	Polizze a Libro Matricola
	Autovetture ad uso privato ed Autotassametri	Autobus	Autocarri e simili	Motocarri e simili	Ciclomotori, motocicli, quadricicli per trasporto persone e monopattini	Macchine Operatrici e Carrelli	Macchine Agricole	Natanti	
COMPAGNIA	Valore %	Valore %	Valore %	Valore %	Valore %	Valore %	Valore %	Valore %	Valore %
BCC Assicurazioni SpA	14	14	14	14	14	14	14	14	R.D.

Si precisa che le percentuali sopra espresse sono le provvigioni riconosciute dalla Compagnia calcolate sulla base del premio imponibile.

La provvigione effettivamente percepita, in termini sia assoluti che percentuali sul premio globale, è riportata nel preventivo e nella polizza. La percentuale è espressa sulla base di un premio globale soggetto a imposta del 12,50% ovvero alla diversa aliquota determinata in ragione del Federalismo fiscale introdotto con Decreto Legislativo del 6 maggio 2011, n. 68.

Per il prodotto intermediato è corrisposto un compenso sotto forma di commissione inclusa nel premio assicurativo. Inoltre, la Banca, anche in virtù di rapporti di Gruppo, potrebbe percepire eventuali benefici economici e non, riconosciuti al raggiungimento di determinati obiettivi. Tali eventuali benefici possono essere anche non direttamente correlati alla distribuzione del presente contratto ma all'attività di distribuzione assicurativa complessivamente svolta.

Le informazioni sopra rese riguardano i compensi complessivamente percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto.

SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi

Relativamente all'intermediazione di questo contratto, la Banca, vista la propria operatività basata sull'incasso dei premi tramite SDD e/o bonifici diretti alle Compagnie e vista la mancanza di gestione di somme a favore dell'assicurato, non è soggetto agli obblighi di separata patrimoniale di cui all'art 117 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto ai seguenti soggetti in base agli ambiti di relativa competenza:

- alla Banca presso l'ufficio Reclami Via XXV Aprile, 16/18 23814 Cremeno (LC) – fax 0341/999432, indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@valsassina.bcc.it – Indirizzo PEC 08515.bcc@actaliscertymail.it;

- a BCC Servizi Assicurativi S.r.l. presso, l'ufficio Reclami, tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo: Via Carlo Esterle n° 9 Milano 20132 (MI), fax al numero (+39) 0270004859 oppure all'indirizzo reclami@bccserviziassicurativi.bcc.it;

- all'Impresa preponente secondo le modalità e presso i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo nella relativa sezione.

Nel caso in cui il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte della Banca o dell'Impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi

Il contraente ha la facoltà di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo alla Banca e/o all'Impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.

Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La Banca informa che:

- a. il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Si rinvia al DIP Aggiuntivo per la lettura di tutte le pertinenti informazioni relative ai contenuti ed alle modalità di attuazione dello stesso;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Versione del 9 settembre 2026